

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1227)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 settembre 1960 (V. Stampato n. 2312)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 ottobre 1960*

Variante alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I.**

*Modifiche alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*

**Art. 1.**

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 al 13.

**Art. 2.**

L'articolo 48, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e

promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, semprechè nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

## Art. 3.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dell'aeroplano o del brevetto militare di pilota-osservatore dell'Esercito o del brevetto di pilota osservatore dall'elicottero, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi di volo siano ultimati nel grado di tenente, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale consegue la promozione a capitano ».

## Art. 4.

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Sono considerati altresì come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto ».

## Art. 5.

All'articolo 89 è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio ».

## Art. 6.

L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali a disposizione, idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato ».

## Art. 7.

Nell'articolo 115, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima no-

mina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ».

Art. 8.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal se-

guente: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno ».

QUADRI II, III, IV, V E VI. — *Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento di arma ».

QUADRO IV. — *Ruolo dell'Arma di cavalleria.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (f) ».

Art. 9.

Il quadro XV — Ruolo del servizio veterinario — della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO XV. — *Ruolo del servizio veterinario.*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (g)	1 ogni anno. (l)
Tenente Colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	13	1 (p)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (p).
Maggiore . . .	anzianità	—	24	—	—
Capitano . . . .	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	30	(2 o 3) (m) (p)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p)
Tenente . . . .	anzianità	—	18	—	—

## Art. 10.

La nota (p) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente:

« (p) Per l'anno 1961 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 2, le promozioni da capitano a maggiore sono 13, comprese quelle derivanti da aumenti di organico, e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 6 e di 20.

Per l'anno 1962 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 5 e di 8 ».

## Art. 11.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:

QUADRO XI. — *Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

## Art. 12.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in reparti di impiego ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri -  
Categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole: « 3 anni in un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente ».

Art. 13.

Alla tabella n. 4, annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota-osservatore dall'elicottero, con compiti relativi alla cooperazione aero-terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aero-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo avere conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) ».

Nella nota (4) in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo.

Art. 14.

Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione alla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è valido il comando di brigata anche se tenuto in parte col grado di generale di divisione.

Art. 15.

In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa

alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non può essere inferiore a quattro.

Art. 16.

Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.

I nuovi organici di cui all'articolo 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961.

Art. 17.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se già sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.

Art. 18.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960.

## Art. 19.

Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, semprechè non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria.

Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.

## CAPO II.

*Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.*

## Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti:

- a) il brevetto militare di pilota di elicottero;
- b) il brevetto militare di specialista di elicottero;
- c) il brevetto militare di pilota-osservatore dall'elicottero ».

## CAPO III.

*Modifiche alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.*

## Art. 21.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.

Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento ».

Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, numero 1006, ha la durata di un anno.

Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.

## Art. 22.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2<sup>a</sup> e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale ».

## Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.